



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

## DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 127 DEL 26/08/2022

**OGGETTO: Art. 14 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004 - Assegnazione temporanea e a tempo parziale di personale dipendente presso il Comune di Nardò. Approvazione schema di convenzione**

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di agosto alle ore 10:00 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
<b>FILONI Flavio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>GATTO Biagio</b>	<b>Vice Sindaco</b>		<b>Sì</b>
<b>DORATO Caterina</b>	<b>Assessore</b>		<b>Sì</b>
<b>BOVE Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>MORETTO Valentino</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>ANTICO Pina</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>2</b>

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Beatrice BAGLIVO**

**Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

**Esaminata** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

**Ritenuta** detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

**Visto** il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

**Ad unanimità** di voti resi nelle forme di legge

### **Delibera**

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Il Sindaco**

**FILONI Flavio**

**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Beatrice BAGLIVO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 149 del 25/08/2022		
<b>SETTORE PROPONENTE</b> 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane	<b>SERVIZIO</b>	<b>Istruttore</b> <b>Dott.ssa Serena Nocco</b>
<b>OGGETTO</b>	Art. 14 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004 - Assegnazione temporanea e a tempo parziale di personale dipendente presso il Comune di Nardò. Approvazione schema di convenzione	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
<b>Istruttore</b> <b>Dott.ssa Serena Nocco</b> _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 25/08/2022 <span style="float: right;">IL DIRIGENTE DEL SETTORE NOCCO Dott.ssa Serena ( FIRMA DIGITALE )</span>	
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 25/08/2022 <span style="float: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco</span>	

**SEDUTA DEL 26/08/2022 ORE 10:00 ESITO: APPROVATA**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Beatrice BAGLIVO  
\_\_\_\_\_

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Art. 14 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004 - Assegnazione temporanea e a tempo parziale di personale dipendente presso il Comune di Nardò. Approvazione schema di convenzione
---------	--

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Considerato che:

- il Comune di Nardò – Ambito Territoriale di Zona, tramite nota prot. n. 23469 del 24.08.2022, ha chiesto a questo Ente la disponibilità ad autorizzare l'assegnazione presso l'Ufficio di Piano di Nardò di un Istruttore direttivo Assistente Sociale cat D, posizione economica D1, per 30 ore/sett. e fino al 31/12/2022;
- previo confronto per le vie brevi, questo Ente ha manifestato la disponibilità ad autorizzare l'utilizzo temporaneo in convenzione di una unità inquadrata in categoria D con il profilo professionale di Istruttore direttivo Assistente Sociale, per complessive 30 ore settimanali e fino al 31/12/2022;

**Vista** la Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona, stipulata ai sensi dell' art. 30 del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii dai Comuni di Nardò, Galatone, Leverano, Copertino, Porto Cesareo e Seclì per l'attuazione del Piano Sociale di Zona di cui alla legge n. 328/2000, recante la “*La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;

**Visto** il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, Ambito territoriale di Nardò, approvato con la deliberazione del coordinamento istituzionale n.3 del 30.1.2014;

**Vista** la D.C.C. n. 21 del 16.04.2018 concernente l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali per il 4° piano di zona;

**Considerato** l'impegno dei Comuni associati di concorrere alla realizzazione delle attività in capo al predetto Ufficio di Piano

#### Visto che:

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone testualmente “*1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. (...) 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri (...) di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*”;
- si intendono avviare forme di collaborazione tra realtà comunali diverse per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi e per erogare servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;

#### Richiamati:

- l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, riferito al personale dipendente di categoria del Comparto Regioni ed Enti locali, secondo cui “*al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”;
- la dichiarazione congiunta n. 10 del suddetto CCNL, con cui le parti firmatarie hanno esplicitato che il ridetto strumento negoziale ha la funzione di offrire agli enti interessati una regolamentazione uniforme e innovativa circa l'impiego del personale cosiddetto a scavalco, prendendo in considerazione la condizione dei lavoratori che “*fermo restando la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a*

*rendere le proprie prestazioni lavorative, a favore di due datori di lavoro”;*

**Visto** altresì che l'ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede proprio l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di lavoro settimanale. La convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo tra gli stessi;

**Considerato** che:

- l'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi, previa definizione, da parte di questo organo di governo delle necessarie linee di indirizzo, per manifestare la volontà delle amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;
- rientra nella competenza di questo organo fornire le necessarie direttive agli organi gestionali, come meglio evidenziato in premessa, giusto richiamo all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

**Precisato** che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000;
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 – Orientamenti Applicativi).

**Constatato** che il dipendente interessato, matricola n. 330 ha espresso la propria disponibilità all'utilizzo congiunto, in via temporanea e a tempo parziale;

**Esaminato** lo schema di convenzione allegato, predisposto dalla sezione Risorse Umane ed avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra gli enti coinvolti per l'attuazione della convenzione *de qua*, dal quale risulta che:

- il dipendente del Comune di Galatone, matricola n. 330 Categoria D, presterà servizio presso il Comune di Nardò – Ambito Territoriale di Zona per n. 30 ore settimanali, da effettuarsi nell'ambito delle n. 36 ore settimanali, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2022;
- il Comune di Galatone anticiperà le somme dovute al dipendente per il servizio ordinario prestato presso il Comune di Nardò;
- il Comune di Nardò – Ambito territoriale di zona rimborserà, con le modalità precisate in convenzione, al Comune Galatone le somme anticipate per suo conto, comprensive degli oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, mentre corrisponderà direttamente all'interessato quanto dovutogli a titolo di rimborso delle spese sostenute e di ogni altra somma per incarichi svolti esclusivamente per il Comune di Nardò – Ambito Territoriale di Zona, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di Galatone delle somme corrisposte;

**Tenuto conto** che la convenzione può avere luogo a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo l'attività in favore del Comune di Galatone, che si riserva quindi di richiamare in sede il dipendente coinvolto qualora esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali ne comportino la necessità del rientro ovvero allorquando l'utilizzo condiviso dello stesso arrechi pregiudizio allo svolgimento delle attività dell'ente;

**Ritenuto**, allo stato, di dover provvedere nel merito a concedere l'assegnazione temporanea parziale del dipendente e, per l'effetto, all'approvazione dello schema di convenzione, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 e gli esiti del controllo preventivo di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

**Richiamati:**

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

1. **AUTORIZZARE** l'utilizzo temporaneo in convenzione da parte del Comune di Nardò, presso l'Ufficio di Piano, del dipendente matricola n. 330, in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrato in categoria D (posizione economica D1) con il profilo professionale di istruttore direttivo Assistente Sociale;
2. **APROVARE** lo schema di convenzione per l'utilizzo, temporaneo e a tempo parziale, del citato dipendente del Comune di Galatone presso il Comune di Nardò, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. **DARE ATTO** che l'utilizzazione parziale si sostanzia in complessive 30 ore settimanali da svolgere presso il Comune di Nardò – Ambito Territoriale di Zona, dal lunedì al giovedì di ogni settimana, nel rispetto dell'orario d'obbligo previsto dal contratto, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione;
4. **STABILIRE** che l'utilizzo condiviso del personale non dovrà arrecare pregiudizio nello svolgimento dei compiti e delle attività assegnate dall'Amministrazione di appartenenza;
5. **STABILIRE** ancora che la convenzione decorre dal 01.09.2022 (ovvero dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto) e avrà durata fino al 31/12/2022, salvo proroga ovvero risoluzione anticipata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4 dello schema di convenzione;
6. **DARE ATTO** che il Comune di Nardò rimborserà a questo ente, previa formale richiesta, il trattamento economico lordo e i relativi oneri contributivi in godimento al dipendente in rapporto alle ore di lavoro prestate alla scadenza dei tre mesi;
7. **TRASMETTERE** copia della presente unitamente allo schema di convenzione al Comune di Nardò per gli adempimenti di competenza;
8. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore Risorse Umane alla sottoscrizione della convenzione nonché all'adozione degli atti consequenziali.

### **DICHIARARE**

con successiva ed unanime votazione, rilevata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.